

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RI-ABILITAZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 5451 DEL 25/07/2016

(Convenzione n..... del.....)

TRA

_____ (denominazione del **soggetto promotore**) con sede legale in _____, codice fiscale _____ d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato da _____ nato a _____ il _____

in qualità di *[lasciare nel testo la sola categoria di appartenenza individuata tra le seguenti, previste dalle disposizioni regionali]:*

accreditato regionale ai servizi di istruzione e formazione professionale ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/2007 e 22/2006;

autorizzato regionale ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006 o autorizzato regionale speciale, così come previsto nella d.g.r. del 18 aprile 2007 n. 4561;

autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276;

comunità terapeutica o cooperativa sociale, iscritta negli specifici albi regionali, operante a favore dei disabili e dei soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate che ha in carico quali utenti di servizi da essa gestiti;

servizio pubblico che ha in carico il soggetto tramite i propri uffici competenti

E

(ENTE) _____ con sede in _____ codice fiscale/P.IVA _____, di seguito denominato "**soggetto proponente**", legalmente rappresentato da _____ *(inserire nominativo e dati del soggetto sottoscrivente la convenzione solo se il soggetto è diverso dal soggetto promotore)*

E

_____ (dati azienda) con sede legale in _____ codice fiscale/P.IVA _____, di seguito denominato "**soggetto ospitante**", legalmente rappresentato da _____ *(inserire nominativo e dati del soggetto sottoscrivente la convenzione)*

VISTI

L'accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province autonome sottoscritto il 22 gennaio 2015 recante " Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione";

la Delibera n 5451 del 25/07/2016 che approva la “Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione delle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015 che stabilisce che , per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio, l’attivazione dello stesso non può essere inserito tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all’art.11, comma 2, della legge n° 68/99 per il soggetto ospitante

PREMESSO CHE

1. **il servizio sociale professionale del servizio pubblico** (Enti Locali - Comuni e Ambiti Territoriali, etc.) e **del Ministero della Giustizia e/o dai servizi socio-sanitari e sanitari competenti**, individuano e segnalano al soggetto promotore la persona o le persone, già in proprio carico, per l’attivazione di tirocini per l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione;
2. **il soggetto promotore** in accordo con i soggetti di cui al punto 1) avvia il Progetto Personalizzato di tirocinio specificando obiettivi, tempi e modalità di svolgimento;
3. **il soggetto ospitante** mette a disposizione n. postazioni idonea/e alle esperienze di tirocinio finalizzate all’inclusione sociale all’autonomia e alla riabilitazione;
4. **il tirocinante partecipa**, per quanto nelle proprie possibilità, alla realizzazione del Progetto e sottoscrive il relativo modulo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Definizione del tirocinio

Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore *e dal soggetto proponente (se distinto dal soggetto promotore)* si impegna ad accogliere presso la sua sede operativa di – *(inserire indirizzo completo)*, un/i tirocinante/i in possesso degli specifici requisiti previsti dalla “ Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione,

Ogni tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definiti nei singoli Progetti Personalizzati entro il limite massimo di 24 mesi previsto dalla disciplina regionale per la specifica tipologia di tirocinio.

La durata di ogni tirocinio potrà essere prorogata solo in seguito alla attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.

Durante lo svolgimento del Progetto non viene ad instaurarsi alcun rapporto giuridico contrattuale di lavoro in quanto trattasi di percorsi riabilitativi e risocializzanti con finalità definite.

ART. 2

Obblighi del Soggetto Proponente

L'Ufficio competente del servizio pubblico provvede ad attestare la ragione dell'attivazione del tirocinio tramite una valutazione che specifichi le finalità che si intendono conseguire. La valutazione sarà allegata al Progetto Personalizzato.

ART. 3

Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- individuare, sulla base della valutazione del servizio sociale professionale, gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo Progetto;
- redigere il Progetto Personalizzato, che costituisce insieme alla valutazione del servizio sociale professionale parte sostanziale ed integrale della presente convenzione;
- nominare per tutta la durata del Progetto un operatore di riferimento per il beneficiario ed il soggetto ospitante.

ART. 4

Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- mettere a disposizione la necessaria dotazione di attrezzature per l'espletamento del percorso con l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- curare la corretta tenuta del registro giornaliero delle presenze;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore e al proponente particolari situazioni o problemi che si dovessero verificare durante il Progetto (infortuni, assenze non giustificate, etc);
- fornire un'adeguata formazione/informazione e far rispettare all'interessato le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- nominare un proprio referente interno in qualità di tutor aziendale del Progetto Personalizzato per tutta la durata del Progetto;
- ad erogare, in accordo con il soggetto promotore, l'eventuale indennità di partecipazione.

ART. 5

Progetto Personalizzato

Gli obiettivi, le modalità, la durata e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Personalizzato che dovrà essere predisposto tenendo conto della valutazione redatta e controfirmata dall'ente che ha in carico la persona.

Il Progetto Personalizzato dovrà essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

Ogni Progetto personalizzato costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto Personalizzato, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 6 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza.

ART. 6

Tutor Soggetto Promotore e Tutor Soggetto Ospitante

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Personalizzato. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora con il soggetto proponente alla stesura del Progetto Formativo Individuale, si occupa dell'organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.

Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali ed è responsabile dell'attuazione del Progetto Personalizzato in raccordo con il tutor del soggetto promotore ed il responsabile del soggetto proponente.

ART. 7

Garanzie Assicurative e comunicazioni obbligatorie

Ogni beneficiario è assicurato:

- presso l'INAIL (*la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante*),
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (*la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante*).

L'invio delle comunicazioni obbligatorie/Unilav è assolta dal:

Soggetto promotore/soggetto proponente (delegato a questo adempimento dal soggetto ospitante con la presente Convenzione)

o

Soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati)

ART. 8

Durata e articolazione oraria del tirocinio

Il tirocinio decorre dal giorno e termina il giorno:

e prevede la seguente articolazione oraria/settimanale:

dal..... al tra le ore e le ore....., per un totale di ore settimanali.

Ai fini assicurativi farà fede quanto dichiarato nel registro giornaliero delle presenze.

ART. 9
Persone di Riferimento

L'operatore di riferimento del soggetto proponente è il/la sig.....

L'operatore di riferimento del soggetto promotore è il/la sig.....

L'operatore di riferimento del soggetto ospitante è il/la sig.....

Nell'esecuzione del presente atto le parti si impegnano ad ottemperare a quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La presente convenzione è redatta in 4 esemplari di cui una dovrà essere consegnata a ciascuna delle parti firmatarie ed una conservata nel fascicolo progetto.

Letto, approvato e sottoscritto,

Lì

Il soggetto proponente

Il soggetto promotore

Il soggetto ospitante